

V.G. N. 838/07

cron. n.º 4417/09

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO

C.so Unione Sovietica, 325

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

Dott. Emma Avezzù
Dott. Donata Clerici
Dott. Norma Perotto
Dott. Armando Gabriele

PRESIDENTE est.rel.
GIUDICE
GIUDICE ONORARIO
GIUDICE ONORARIO

V° gli atti relativi al minore:

OSSERVA

Sull'istanza della madre del minore, di pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale del padre, motivata dall'asserito disinteresse del predetto, verso il figlio, dal quale si è allontanato allorché era in tenerissima età, non fornendo ulteriori notizie di sé e sulla propria reperibilità; nonché sulla condotta del , a dire della ricorrente solito abusare di alcolici e stupefacenti e, in dipendenza di ciò, assumere condotta violenta e aggressiva;

Rilevato che l'istante, esaminata dal giudice Onorario all'uopo delegato, ha confermato l'assoluto disinteresse del padre, nei riguardi del figlio, e la mancata adesione, da parte dello stesso, alla richiesta da lei fatta, di concordare eventuali incontri con il bambino; che non consta, inoltre, che egli abbia in alcun modo provveduto neppure sotto il profilo economico al mantenimento del figlio;

Ritenuto che la sopradescritta condotta paterna - confermata altresì dal fatto che il si sia allontanato per ignota destinazione venendo cancellato per irreperibilità dall'anagrafe del comune di ultima su residenza, risultando, infine, irreperibile anche alla convocazione da parte di questo Tribunale per i minorenni - configuri quella violazione dei doveri inerenti la potestà genitoriale che, causando grave pregiudizio alla prole minore, giustifica il provvedimento ablativo della potestà;

Ritenuto, in particolare, che l'irreperibilità del padre esponga il piccolo a difficoltà anche concrete, qualora si dovesse optare per una decisione urgente a sua tutela, ed inoltre abbia determinato il venir meno del riferimento, affettivo, oltre che materiale, normalmente connesso al ruolo genitoriale;

Per quanto qui rileva, relativamente alla futura liquidazione degli onorari al difensore, deve osservarsi che il tenore della documentazione prodotta dalla ricorrente depone per l'insussistenza dei presupposti per una conferma della citata ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

PASS 45

In particolare, pur rientrando il reddito dichiarato (nel 2006, relativo all'anno d'imposta 2005) nei limiti di formale ammissibilità del beneficio, la circostanza che l'istante risulti avente causa di un acquisito immobiliare nell'anno 2001, e proprietaria di appartamento di medie dimensioni, con annesso terreno, evidenzia la disponibilità di redditi ben superiori, pur se non emergenti.

Ritenuto, pertanto, che, fermo il carattere meramente anticipatorio del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati , emerge l'apparente insussistenza dei requisiti per confermare detta ammissione;

Ritenuto pertanto che non resti a questo giudice, al quale poi, all'esito, spetta la liquidazione a carico dell'erario, che revocare detta ammissione, per insussistenza dei presupposti;

P.Q.M.

Visti gli artt. 330,336 c.c.; artt.. 126,136 DPR 115/2002;

Letto il parere conforme del P.M.;

Definitivamente pronunciando;

DICHIARA

Il padre, decaduto dalla potestà genitoriale sul figlio minore


REVOCA

Con effetto alla data di costituzione l' ammissione di al
patrocinio a spese dello Stato, al quale era stata ammessa in data 23.2.2007, in via anticipata e provvisoria dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Torino li, 9.6.2009

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE



TRIBUNALE PER I MINORENNI
TORINO

Deposito in Cancelleria
31 AGO 2009

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C1

(CANCELLERIA TRIBUNALE)

IL CANCELLIERE C1
(CANCELLERIA TRIBUNALE)

Si comunichi:

- al P.M. sede
- alla madre ricorrente
- al padre ex art. 143 c.p.c.

ATTENZIONE: Si avverte che contro il presente provvedimento può essere proposto reclamo con ricorso, da presentarsi a mezzo difensore, NON a mezzo posta, alla Corte d'Appello Sez. Minorenni di Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 130 (6° piano - scala c - ingresso 10), entro 10 giorni dalla data in cui è stato notificato.



Tribunale per i Minorenni Torino

È copia conforme all'originale

Torino, 31 AGO 2009

L'Operatore Giudiziario - B2

(Maria Marella)